



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Codice Fiscale 95018840017
via Roma 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
www.unionenet.it
dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:

info@pec.sistemasusio.it – info@sistemasusio.it

DISCIPLINARE DI GARA

* * *

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO,
AI SENSI DELL’ ART. 193, COMMA 3, E DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023,
DELLA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ENERGETICI
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE
CIG B2ADBA03EB – CUP B37D24000220005.

SOMMARIO

SOMMARIO	1
1. PREMESSE.....	3
1.1 SOGGETTO AGGIUDICATORE.....	3
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.3 DEFINIZIONI	3
1.4 PROCEDIMENTO.....	4
1.5 PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.6 DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	8
1.7 CHIARIMENTI	9
1.8 COMUNICAZIONI	10
2. OGGETTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3. VALORE DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO	11
4. DURATA	14
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
6. REQUISITI GENERALI	16
7. REQUISITI SPECIALI	18
7.1 PER LA PROGETTAZIONE.....	18
7.2 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.....	20
7.3 PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	20
7.4 INDICAZIONI sul possesso dei requisiti relativi ai lavori, PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
7.5 AVVALIMENTO	23
8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	24
9. SUBAPPALTO	26
10. PENALI	27

11.	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	27
11.1	GARANZIA PROVVISORIA EX ARTT. 193, COMMA 6, E 106 DEL CODICE	27
11.2	GARANZIA DEFINITIVA EX ARTT. 193, COMMA 6, E 117 DEL CODICE	28
11.3	GARANZIA SULLE PENALI EX ART. 193, COMMA 6, ULT. PARTE, DEL CODICE	28
11.4	POLIZZE ASSICURATIVE	29
12.	SOPRALLUOGO	29
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	30
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	30
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
16.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	32
16.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE.....	34
16.3	DICHIARAZIONI A CORREDO, SOSTITUTIVE ED INTEGRATIVE	36
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"	44
17.1	RELAZIONE DESCRITTIVA	44
17.2	Quadro di sintesi delle modificazioni rispetto alla Proposta	44
17.3	Dichiarazione ai fini dell'accesso agli atti.....	45
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"	45
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	46
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	46
21.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	46
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	47
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	47
24.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	48
25.	ESCLUSIONE DELLE OFFERTE - VERIFICA DI ANOMALIA	49
26.	AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	50
27.	NORME DI COMPORTAMENTO	52
28.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	52
29.	ACCESSO AGLI ATTI.....	53
30.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	53
31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47

1. PREMESSE

1.1 SOGGETTO AGGIUDICATORE

L'Amministrazione aggiudicatrice, che gestisce le operazioni di gara di cui al presente Disciplinare, è l'**Unione dei Comuni Nord Est Torino** (in prosieguo anche: **Unione**), con sede in Settimo Torinese (TO), via Roma 3, CAP 10036 – indirizzo e-mail: gare@unionenet.it – PEC: unione-net@pcert.it – sito internet: www.unionenet.it.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing Matteo Tricarico del Comune di Settimo Torinese_.

L'Amministrazione o Ente concedente, che stipulerà la convenzione di concessione, è il **Comune di Settimo Torinese** (in prosieguo anche: Comune), Piazza della Libertà n. 4 – 10036 Settimo Torinese (TO), C.F./P.IVA 01054540013, Telefono: 0118028315 - Indirizzo e-mail gestione.territorio@comune.settimo-torinese.to.it – PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it - sito internet: www.comune.settimo-torinese.to.it

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2014/23/UE;
- Direttiva 2014/24/UE;
- Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Codice Civile – Libro IV, Titolo III, Capo VII “dell’Appalto”, artt. 1655-1677;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 28 settembre 2011, n. 159 – cd. Codice Antimafia;
- Norme in materia di privacy: Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio – cd. GDPR; D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196; D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare, si forniscono le seguenti definizioni:

- Amministrazione aggiudicatrice: UNIONE N.E.T. - Unione dei Comuni Nord Est di Torino
- Amministrazione o Ente Concedente: Comune di Settimo Torinese
- C.A.M.: Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57, comma 2, del Codice
- c.c.p., ccp, o Codice: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- Commissione: il seggio di gara ex art. 93, comma 7, del Codice

- DGUE: Documento di Gara Unico Europeo
 - Disciplinare: il presente disciplinare di gara
 - Interventi: interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento del parco immobiliare del Comune di Settimo Torinese, meglio definiti all'art. 3.
- PEC: posta elettronica certificata
- Piattaforma: piattaforma telematica di *e-procurement* istituita da Unione N.E.T., conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice dei Contratti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e disponibile all'indirizzo web: <https://e-procurement.unionenet.it/> mediante la quale si svolge la presente gara
 - PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 - Promotore: ENGIE Servizi S.p.A.;
 - Proposta: proposta di Engie Servizi spa di partenariato pubblico privato per l'efficientamento energetico degli edifici comunali formulata con nota in data 21.09.2022, prot. del Comune n. 51759;
 - RUP: Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione aggiudicatrice
 - Valore della concessione: Il Valore presunto della Concessione, stimato ai sensi dell'art. 179 del Codice per la sua intera durata, indicato all'art. 3;

1.4 PROCEDIMENTO

In data 21.09.2022 ns. prot. n.51759, è pervenuta da parte di Engie Servizi spa la Proposta di partenariato pubblico privato per l'efficientamento energetico degli edifici comunali, riguardante in particolare i seguenti edifici:

- Palazzo Municipale di Piazza della Libertà, 4
- Anagrafe di Piazza degli Alpini, 1
- Palazzo Credenza di Via Roma, 3.

A seguito d'istruttoria, nel corso della quale il Comune ha richiesto chiarimenti nonché aggiornamenti della Proposta (anche avuto riguardo alla nuova situazione economica conseguente alla crisi pandemica e alla crisi energetica, nonché all'entrata in vigore, nelle more, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.Lgs. n. 36 del 2023), Engie Servizi spa ha fatto pervenire i dovuti aggiornamenti, nonché, in data 11 gennaio 2024, il Piano Economico Finanziario aggiornato ed asseverato della Proposta.

Il Comune ha ritenuto la Proposta adeguata sotto il profilo tecnico ed economico e foriera di indubbi vantaggi in termini di regolazione delle temperatura, modulazione del carico in base alle reali esigenze, ottimizzazione dei consumi, contenimento dei consumi stessi e riduzione dell'impatto ambientale, atteso che, avuto riguardo al rapporto complessivo tra lavorazioni progettuali offerte e costi esposti a carico dell'ente, sulla base degli interventi previsti sugli immobili, sono previsti, progettualmente, risparmi sia in termini elettrici sia in termini termici variabili per ciascun degli edifici da un minimo del 20% a oltre il 50% per la parte elettrica e da oltre il 35% fino al oltre il 50%, per la parte termica. Inoltre, la Proposta prevede un corrispettivo annuale a carico del Comune di € 255.040 oltre IVA e la durata della concessione pari ad anni 20 (venti) e di-

mostra, in base al Piano Economico Finanziario presentato, la sostenibilità del progetto, i relativi costi, i ricavi presunti a copertura dei costi stessi sia di adeguamento/riqualificazione energetica e funzionale degli impianti e di successiva gestione del servizio.

Pertanto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2024, dell'1.2.2024, il Comune di Settimo Torinese ha deliberato:

...omissis....

"1 - di dichiarare di pubblico interesse la proposta la "Proposta di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'articolo 193 comma 15, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per l'affidamento in Concessione degli interventi di efficientamento energetico e della gestione integrata dei servizi energetici degli immobili di proprietà del Comune di Settimo Torinese , da realizzarsi mediante l'istituto della finanza di progetto, presentato dalla società ENGIE SERVIZI SPA sulla base della documentazione citata e agli atti del comune.

2 – di prendere atto che la società ENGIE SERVIZI SPA è promotore dell'iniziativa

3 - di prendere atto che necessiterà modificare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici con l'inserimento dell'intervento in questa sede prescelto.

4 - di dare mandato ai Servizi competenti di procedere alla successiva approvazione di tutti gli atti conseguenti che dalla presente deliberazione derivano;

5 - di approvare la documentazione del progetto su richiamata citata e agli atti del comune

6 - di dare specificamente atto che al contratto dovranno essere applicate le seguenti clausole generali o similari, se non già previste, che la parte ha già dichiarato di accettare"

...omissis....

Rischi a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario i seguenti rischi:

Rischio di costruzione

Rischio di disponibilità (es. costi per manutenzioni ordinarie o programmate)

Rischio operativo (es. scarso rendimento impianti, mancata qualità efficienza promessa in sede di gara)

Diritto di recesso dell'amministrazione in autotutela.

Le parti danno atto che trattandosi di contratto di partenariato pubblico privato su iniziativa del privato l'assunzione dei relativi rischi è elemento essenziale del contratto. Qualora nel corso di vigenza del medesimo, anche a seguito di valutazione degli organi di controllo, emergesse un'allocazione del rischio non conforme al dettato normativo, e il concessionario non offra di assumersene il carico, il comune avrà diritto di recedere dal contratto, senza penali, fatto salvo quanto sono dovute al concessionario ai sensi di legge e fatta salva l'applicazione per la risoluzione per inadempimento del concessionario."

Approvata, dunque, la suddetta Proposta di fattibilità, ENGIE Servizi S.p.A. ha assunto il ruolo di Promotore, invitato a partecipare alla presente procedura di gara.

La selezione del Concessionario avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 193, comma 3, del Codice.

Al Proponente è riconosciuto il diritto di Prelazione sulla miglior offerta formulata da altri concorrenti.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Matteo Tricarico, Dirigente del Comune di settimo Torinese .

Il RUP della gara è il Dott. Stefano Maggio, Direttore dell'Unione di Comuni Nord Est Torino.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Settimo Torinese [codice NUTS ITC11]

CIG B2ADBA03EB

CUP B37D24000220005

1.5 PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura si svolgerà mediante utilizzo della piattaforma telematica di *e-procurement* istituita da Unione N.E.T., conforme all'art. 25 del Codice dei Contratti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e disponibile all'indirizzo web: <https://e-procurement.unionenet.it/>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche, https://e-procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

I concorrenti sono, altresì, invitati a prendere visione del manuale per l'iscrizione alla suddetta piattaforma, denominato "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori", disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://e-procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: <https://e-procurement.unionenet.it/>, ottenendo così uno username e una *password* di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta".

Avvertenze relative all'accesso al portale telematico:

- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti, deve essere connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer e aperto un solo *browser* di navigazione per volta;
- al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout".

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel Manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piat-

taforma telematica

https://e-procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp che costituisce parte integrante del presente disciplinare, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

L'Amministrazione aggiudicatrice e la Amministrazione Concedente non assumono alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme all'Disciplinare e a quanto previsto nel manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della Piattaforma telematica.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione aggiudicatrice può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate, inviando un'email al seguente indirizzo:

gare@unionenet.it

1.6 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) il presente Disciplinare di gara, con i relativi allegati;

- A. fac-simile di Domanda di partecipazione con dichiarazioni a corredo sostitutive ed integrative;
- B. fac-simile ministeriale di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;
- C. fac-simile di Modulo di Offerta Economica;
- D. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016;
- E. Prescrizioni relative al contenuto dell'Offerta Tecnica e tabella dei criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica;

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sulla citata Piattaforma di Unione N.E.T., al seguente *link*: <http://e-procurement.unionenet.it/>

2) la Proposta, comprensiva di:

ASSEVERAZIONE PEF

ELE_ELENCO ELABORATI

00-INQ_TAVOLA

01-RIL_RELAZIONE ILLUSTRATIVA

02- RTE RELAZIONE TECNICA

05- SPA_STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE
06- CRO _CRONOPROGRAMMA
07-PSC_PIANO PRELIMINARE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
09- CSP_CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
N022-03 RELAZIONE GESTIONALE
N022-08 BOZZA DI CONVENZIONE AGGIORNAMENTO 02-23
RELAZIONE PEF SETTIMO TORINESE 2023_ AGGIORNAMENTO
SETTIMO T.SE – TRASMISSIONE PPP- AGGIORNAMENTO
N-022-012 QUADRO ECONOMICO_REV.02

-
- ELABORATI GRAFICI: comprendenti
- - TAV 1 Palazzo Comunale_ Intervento di riqualificazione Sottotetto
 - TAV 2 Palazzo Comunale _ Intervento di riqualificazione Serramenti
 - TAV 3 Palazzo Comunale _ Intervento di riqualificazione Terminali piano secondo
 - TAV 4 Palazzo Comunale _ Intervento di riqualificazione Relamping e telecontrollo
 - TAV 5 Palazzo Anagrafe _Intervento di riqualificazione Centrale Termica
 - TAV 6 Palazzo Anagrafe _Intervento di riqualificazione Relamping e telecontrollo
 - TAV 7 Palazzo Credenza _Intervento di riqualificazione Centrale Termica
 - TAV 8 Palazzo Credenza _Intervento di riqualificazione Relamping e telecontrollo

In caso di contrasto tra diversi documenti, il Disciplinare di Gara prevarrà sugli altri documenti.

La documentazione tecnica è disponibile al seguente link
<https://transfer.satservizi.eu/index.php/s/aDeXmCya82dr58s>

1.7 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione "Bandi di gara" del sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino: <https://www.unionenet.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/> . Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.8 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Amministrazione aggiudicatrice e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Per quanto non previsto dalla Piattaforma, le comunicazioni avvengono all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione Aggiudicatrice; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; in ogni caso, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) e f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO

La gara consta di un unico lotto.

La gara afferisce all'affidamento, mediante partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 193, comma 3, e dell'art. 176 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, della concessione degli interventi di efficientamento energetico e della gestione integrata dei servizi energetici di immobili di proprietà del Comune di Settimo Torinese, in conseguenza della presentazione di Proposta recante un progetto di fattibilità relativo alla Finanza di Progetto ai sensi dell'ormai abrogato art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016.

La Proposta si compone in particolare di:

- **Servizio energia (da considerarsi prevalente):**
 - Conduzione, esercizio e manutenzione ordinario impianti termo-meccanici;
 - Conduzione, esercizio e manutenzione ordinaria impianti elettrici;

- Fornitura energia termica (TLR + gas metano);
- Fornitura di energia elettrica;
- Manutenzione ordinaria impianti termici degli edifici (+26 immobili servizi da TLR).
- **Progettazione e realizzazione:** progettazione e realizzazione di interventi su impianti ad alto contenuto tecnologico ed interventi edili in genere;
- **Reperibilità e Pronto Intervento:** assistenza tecnica H24 per 365 giorni all'anno gestita da unità operative mobili;
- **Telegestione degli impianti:** regolazione e monitoraggio di tutti gli impianti in gestione da remoto;
- **Certificazione e diagnosi energetiche** di tutti i sistemi edificio-impianto oggetto di gestione;
- **Adeguamento normativo degli impianti tecnologici:** individuazione delle criticità normative legate agli impianti in gestione, esecuzione delle eventuali opere necessarie all'adeguamento e istruzione delle pratiche relative agli adempimenti normativi presso gli enti di competenza (p.e. Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA; ecc..).

I luoghi in cui si articoleranno le sopra indicate attività sono indicati nell'allegato "01-RIL Relazione Illustrativa", § 2.1.: "Identificazione del perimetro di gestione".

3. VALORE DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO

Il Valore presunto della Concessione, stimato ai sensi dell'art. 179 del Codice per la sua intera durata, siccome risultante dalla Proposta si compone dei seguenti elementi:

- a) corrispettivo complessivo a carico del Comune per i Servizi offerti, pari a € 5.100.710,00 oltre IVA, (base d'asta complessiva € 5.024.199,35 oltre oneri per la sicurezza complessivi pari ad € 76.510,65 non ribassabili) di cui:
 - € 1.549.510,00 per Canone Elettrico Edifici, di cui € 23.242,65 per oneri sicurezza non ribassabili
 - € 1.834.400,00 per Canone Termico Edifici; di cui € 27.516,00 per oneri sicurezza non ribassabili
 - € 734.000,00 per Canone Manutenzione; di cui € 11.010,00 per oneri sicurezza non ribassabili
 - € 982.800,00 per Canone di Disponibilità. di cui € 14.742,00 per oneri sicurezza non ribassabili
- b) introiti da conto termico, siccome stimati nella Proposta, pari a € 223.400,00

Il totale del Valore della concessione è pertanto pari a **€ 5.324.110,00 oltre IVA.**

Nella Proposta gestionale presentata dal Promotore sono inclusi anche gli **interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento** del parco immobiliare del Comune di Settimo Torinese, comprendenti: "Sostituzione del generatore di calore", "Sostituzione dei terminali di emissione e lavori di adeguamento in centrale termica", "Installazione valvole termostatiche", "Sostituzione serramenti", "Coibentazione sottotetto", "Installazione LED", "Realizzazione Telecontrollo", meglio descritti, immobile per immobile, nell'allegato "**01-RIL Relazione Illustrativa**", § 3.3.: "Interventi inclusi nella proposta di gestione". Secondo la Proposta, l'importo dei lavori e della progettazione da effettuare, ammonta, come meglio descritto nell'allegato "*N022-012 Quadro Economico_rev 02*", a:

- c) Lavori: € **1.375,200,00** (di cui € 373.900,00 per adeguamento terminali);
- d) Oneri della sicurezza: € **3.000,00**;
- e) Spese tecniche: € 145.900,00, di cui € 12.800,00 per la predisposizione della Proposta, € 28.200,00 per la redazione del progetto definitivo, € 39.700,00 per redazione del progetto esecutivo, € 45.300,00 per Direzione Lavori, CSP, CSE e Collaudo, € 15.300,00 per incentivo al RUP, € 4.600,00 per oneri accessori (APE, Anagrafica Tecnica, ecc.). Tuttavia, poiché i livelli di progettazione, secondo il D.Lgs. n. 36/2023, sono stati ridotti a due e, in particolare, è stata abrogata la progettazione definitiva, il Concessionario dovrà redigere unicamente il progetto esecutivo. Ne consegue che l'importo delle Spese tecniche previsto dalla Proposta ai fini della gara deve essere ridotto per la parte prevista per la progettazione definitiva prevista nel PFTE (€ 28.200,00), di talché l'importo complessivo delle Spese tecniche ammonta a € (145.900,00-28.200,00=) **117.700,00, di cui € 85.000,00 per progettazione, DL, CSP, CSE, secondo quanto richiamato nel quadro economico per spese generali (Dettaglio Voce 3 – Spese tecniche), dalle quali si escludono i costi, secondo quanto richiamato, per il progetto definitivo.**

La progettazione si articola come segue.

Categoria	ID. Lavori	Oggetto	Compenso progettazione	Importo lavori
Edilizia	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	23.829,21 €	792.477,79 €
Impianti	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare-termico.	86.380,90 €	430.151,70 €
Impianti	IA03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	38.709,61 €	152.537,93 €

Trattandosi di un contratto misto di lavori e servizi, sono da ritenersi prevalenti i servizi, in quanto i lavori sono ad essi funzionali e sono di entità economica inferiore. **Pertanto tutti i lavori potranno essere integralmente subappaltati a terzi da parte del Concessionario.**

Per quanto riguarda i lavori, l'intervento si articola nelle seguenti categorie di lavorazioni:

CATEGORIA	IMPORTO	INCIDENZA	CLASSIFICA	TIPOLOGIA	SUBAPPALTO
OG1 - Edifici civili e industriali	792.477,79 €	58%	III	PREVALENTE	< 50 %
OS 28 – Impianti termici e di condizionamento	430.151,70 €	31%	II	SCORPORABILE	INTERAMENTE SUBAPPALTABILE
OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	152.537,93 €	11%	I	SCORPORABILE	INTERAMENTE SUBAPPALTABILE
TOTALE	1.375.167,42 €				

Il totale di lavori e progettazione ammonta pertanto a € 1.524.087,14.

Ai fini dell'art. 3, c. 5. della L. 136/2010 il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B37D24000220005.

L'importo complessivo comprende gli oneri della sicurezza, che la Proponente ha stimato in € 3.000,00 **in relazione ai lavori ed € 76.510,65 in relazione ai servizi.**

I **costi della manodopera**, sono i seguenti:

- in relazione ai Lavori: € 533.450;
- in relazione ai Servizi (gestione e manutenzione): € 519.900.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Settore Metalmeccanico.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera e della sicurezza sarebbero scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, restando ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Tuttavia, considerato che sia l'ANAC (Pareri ANAC n. 528 del 15 novembre 2023 e n. 174 del 10 aprile 2024), sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n parere n. 2154 del 19 luglio 2023), sia alcuni Giudici Amministrativi sentenze (T.A.R. Palermo, 19 dicembre 2023 n. 3787; T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120) hanno evidenziato che la norma citata contempla la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che pertanto la lettura si-

stematica del citato art. 41 induca a ritenere che il costo della manodopera, seppur indicato separatamente, rientri nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto, qualora la stima dei costi della manodopera da parte dell'operatore economico, prodotta in sede di formulazione dell'offerta ai sensi del successivo art. 18 (Offerta Economica), indichi importi inferiori a quello sopra indicato, viene richiesto, in ragione meramente acceleratoria del procedimento, di allegare all'offerta economica documentazione atta a dimostrare che il ribasso complessivo offerto derivi da un'effettiva più efficiente organizzazione aziendale.

Si rammenta che, in fase di verifica di congruità dell'offerta presentata, potranno essere richieste delucidazioni e precisazioni anche in relazione agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esposti in offerta, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023.

L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, comma 9, del Codice.

4. DURATA

La concessione ha durata di 20 anni dalla data di consegna al Concessionario degli impianti, così come risultati dal relativo verbale.

La Proposta prevede una durata di 24 mesi dalla data di consegna degli immobili per la Progettazione e la realizzazione degli Interventi sui medesimi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui agli artt. 65 e 66 del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14, Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d) c.p.p. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o

è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa ammessa al concordato preventivo può concorrere unicamente alle condizioni e secondo quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e dall'art. 186-bis, comma 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 ss. del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui al presente paragrafo è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), del Codice e di consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), del Codice, tutti i partecipanti possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'articolo 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione, di cui agli articoli 94, 95, 96 e 98, nonché all'Allegato II.10 del Codice.

Costituiscono **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara:

- il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito (art. 94, comma 5, lettera b), del Codice);

- l'aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice ed inoltre pure dalle consorziate che prestano i requisiti nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 65 comma 2, lett. f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art.65, comma 2, lett. h) del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Si applica in tal caso l'art. 96, commi da 2 a 7 compresi, del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti: il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI SPECIALI

7.1 PER LA PROGETTAZIONE

7.1.1 PREMESSA

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all'art. 66 del Codice, in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12 e, quindi, a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Modalità di svolgimento della progettazione

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del codice, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Pertanto, ai fini della presente procedura il concorrente può:

- a) effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa in possesso di attestazione SOA per la progettazione e costruzione, attestando che la propria struttura tecnica di progettazione possiede il sottoelencato requisito d'ordine speciale;
- b) costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione in possesso del sottoelencato requisito speciale;
- c) affidare la progettazione esecutiva a progettisti esterni – singoli o tra loro riuniti - qualificati ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale di tale soggetto/i qualificato/i in possesso del sottoelencato requisito di ordine speciale. Il professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo indicato dall'operatore economico in sede di offerta, non essendo un concorrente, non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento.
- d) ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice con progettisti qualificati per la progettazione in possesso dei ricordati requisiti speciali previsti dal Codice medesimo.

Come previsto dall'art. 44, comma 6, del Codice, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, il Concedente provvederà alla corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

7.1.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) I **professionisti singoli, le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria** dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Qualora il progettista sia un Raggruppamento Temporaneo deve essere prevista la presenza di un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, avente i requisiti di cui all'art. 39 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Le società d'ingegneria e le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 35 e 36 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

- b) **Per tutte le tipologie di società e per i consorzi:** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- c) **Per i professionisti che espletteranno l'incarico oggetto della concessione:** Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è tenuto a dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica, nell'Allegato A, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- d) **Per gli incarichi di coordinatore della sicurezza:** I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nell'allegato A), i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

7.1.3 ALTRI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

a) Servizi di ingegneria e architettura analoghi

I professionisti dovranno avere espletato n. 1 servizio di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alle categorie indicate nella tabella di cui all'art.3 del presente Disciplinare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori, come riportato all'art. 3 citato, anche in favore di soggetti privati. I servizi di ingegneria valutabili, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, sono quelli iniziati, ultimati od approvati nel triennio antecedente la data di indizione la procedura di gara.

Per la corrispondenza tra gli ID Opere di cui al D.M. 17/06/2016 si rinvia alla TAVOLA Z-1 allegata al D.M. n. 17/06/2016 così come richiamata nell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, nonché alla Tabella riportata all'art.3 (*"VALORE DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO"*).

7.2 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ciascun concorrente dovrà essere in possesso di Attestazione di qualificazione disciplinato dall'Allegato II.12 del Codice, per prestazioni di costruzione, nelle categorie e nelle Classifiche indicate nella Tabella riportata al §3 (*"VALORE DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO"*) in una classifica superiore, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 100 del Codice, adeguata ai lavori da assumere rispetto a quanto previsto dall'art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2 dell'Allegato stesso. Si rinvia in particolare alla disciplina degli artt. 30 e ss. dell'Allegato II.12 al Codice.

7.3 PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

7.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I Concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 attestante l'attività esercitata pertinente a quella oggetto della gara;
- essere ESCo (Energy Service Company), ovvero essere società di servizi energetici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 115/2008 e s.m.i. in possesso di certificazione secondo la norma UNI CEI 11352:2014 in corso di validità.

Il concorrente di altro stato Membro dell'Unione Europea e non residente o avente sede in Italia presenta dichiarazione di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Il requisito dell'iscrizione al registro della CCIAA deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara di concessione sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa mediante i seguenti elementi:

- a) fatturato globale relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al Valore della concessione;
- b) svolgimento negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello previsto dal presente Disciplinare;
- c) Abilitazioni di cui al DPR n. 412/1993 e DPR 74/2013 e s.m.i. in relazione all'assunzione del ruolo di "terzo responsabile" della conduzione degli impianti e delle operazioni di manutenzione;
- d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore dei servizi energetici.

In caso di R.T.I. i suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti cumulativamente.

I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti da coloro che svolgeranno i servizi energetici (elettrico e termico).

7.4 INDICAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI AI LAVORI, PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici, singoli o associati, così come indicati nell'art. 65 del Codice, possono partecipare alla procedura, nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 65, 67 e 68 del Codice.

Per i consorzi non necessari, ex art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lett. g), del Codice, per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (art. 67, comma 2, lett. b) del Codice).

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,

fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (articolo 30, comma 2, Allegato II.12 al Codice).

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'art. 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30 CCP oltre all' Allegato II.12 al Codice.

La comprova del requisito è fornita, per i lavori, mediante copia dell'Attestazione SOA.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibili, anche ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68 comma 20 del Codice) ed ai GEIE.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

L'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati; le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Ai sensi dell'art. 68 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) e lettera f), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. È necessario specificare le prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'art. 68 del Codice, a pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In relazione al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per quanto attiene ai servizi si richiama il paragrafo 7.3.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, pena l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

7.5 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o riunito, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione (Modello *sub* allegato A) il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;
- possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Pertanto, in caso di avvalimento, il concorrente dovrà presentare, oltre al proprio DGUE, i seguenti documenti:

- i) DGUE dell'impresa ausiliaria;
- ii) Attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- iii) Dichiarazione rilasciata dall'impresa ausiliaria preferibilmente con le modalità di cui al facsimile allegato (Modello A);

- iv) Contratto di avalimento, nativo digitale e firmato digitalmente, contenente, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- v) Copia del documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti sottoscrittori del contratto di avalimento.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia (D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.) a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione di dichiarazioni dell'ausiliario. La mancata produzione del contratto di avalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia dimostrabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si rinvia all'art. 104 del Codice.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 99 del Codice, nonché della Delibera ANAC n. 262 del 20.6.2023, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute nel manuale pubblicato sul sito medesimo. Per poter accedere al servizio occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
- Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
- Accedere al servizio FVOE 1.0. o al servizio FVOE 2.0

Per l'utilizzo del FVOE:

a) la stazione appaltante e l'ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;

b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l'accesso al FVOE dell'OE; il sistema consente l'accesso al fascicolo previa autorizzazione dell'OE;

c) attraverso il DGUE l'OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L'OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;

d) Il sistema consente alla stazione appaltante l'accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;

e) Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;

f) Ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;

g) Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

h) Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al precedente art. 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

Il sistema interroga le banche dati degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della PDND, restituendo il relativo esito nel FVOE.

L'aggiornamento del contenuto del FVOE avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante. È facoltà della stazione appaltante e dell'OE chiedere l'aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità. È facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo.

L'esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in occasione di specifiche procedure di affidamento resta disponibile nel FVOE fino alla data di scadenza dei corrispondenti documenti oggetto di verifica

Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante:

a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;

b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND;

Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell'Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell'Allegato II (cause non automatiche di esclusione).

Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all'art. 100, commi 1, 3, 4 e 11, all'art. 103, comma 1 e all'Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti:

- a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
- b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
- c) forniti dagli OE.

Le SOA verificano la veridicità dei documenti forniti dagli OE nel corso del processo di attestazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) dell'Allegato II.12 del codice.

L'elenco dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti speciali è contenuto nell'Allegato III (requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000), nell'Allegato IV (requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e nell'Allegato V (requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture). I requisiti da verificare nei confronti dell'aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono indicati nell'Allegato VI.

A decorrere dal 1° gennaio 2024:

- a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;
- b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;
- c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all'ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell'annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall'ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 10, del codice.
- d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema.

9. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle la-

vorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni degli artt. 188 e 119 del Codice.

Per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto principale e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto del contratto principale ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, con dichiarazione da rendere necessariamente già in sede di gara, per mezzo dell'apposita sezione del DGUE parte II, punto D) e preferibilmente anche nel Modello A allegato al presente disciplinare), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria, dal consorzio o dall'organo comune nelle reti che ne sono provviste. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltatore/i le prescrizioni e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti cui alla legge 136/2010.

10. PENALI

In caso di mancato rispetto del termine d'ultimazione dei lavori risultante dall'offerta aggiudicataria è stabilita una penale calcolata in misura pari all'1 per mille del valore complessivo degli Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico indicati all'art. 3 del presente Disciplinare, comprensivo di oneri della sicurezza e spese di progettazione, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. La penale non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare; nel caso di superamento di detto importo, l'Amministrazione committente potrà risolvere l'intero contratto.

Per quanto afferisce alla gestione integrata dei servizi energetici, si rinvia alle penali previste all'art. 11, della Bozza di convenzione allegata al PFTE posto a base di gara.

11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 GARANZIA PROVVISORIA EX ARTT. 193, COMMA 6, E 106 DEL CODICE

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, costituita in favore dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino pari al 2% del valore complessivo indicato nel Disciplinare, cioè pari a € 106.482,20. In

caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

Per quant'altro inerente la garanzia provvisoria si rinvia al contenuto degli artt. 193 e art. 106 del Codice, ricordando in particolare che la garanzia è ridotta nei casi e nelle entità previste dall'art. 106, comma 8.

11.2 GARANZIA DEFINITIVA EX ARTT. 193, COMMA 6, E 117 DEL CODICE

A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assumerà con il contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, all'atto della stipulazione del contratto:

- **garanzia d'esecuzione**, pari al 10% dell'importo degli **interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento** e dunque pari a **€ 137.520,00**, a garanzia della loro corretta esecuzione;
- **garanzia di gestione**, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione, pari al 10 % del Valore della Concessione, e dunque pari a **€ € 532.411,00**. La Garanzia avrà validità a partire dalla data di collaudo delle opere e dovrà rimanere in vigore o essere tempestivamente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del Contratto.

Le garanzie dovranno essere costituite secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e in particolare secondo lo schema e i modelli di cui al D.M. 16.9.2022 n.193. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

11.3 GARANZIA SULLE PENALI EX ART. 193, COMMA 6, ULT. PARTE, DEL CODICE

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione (mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti dall'art. 11 della Bozza di Convenzione allegata al PFTE, posto a base di gara e al mancato raggiungimento del Livello obiettivo delle prestazioni energetiche, come previsto anche dall'art. 9.6.1. della Bozza di Convenzione), da prestarsi nella misura del **10 per cento** del costo annuo operativo di esercizio (dunque nella misura **di € 25.503,55**) come previsto dall'art. 193, comma 6, del Codice e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

11.4 POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'aggiudicatario, almeno 10 giorni prima della consegna dei Lavori, costituisce e consegna all'Amministrazione concedente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:

1. una polizza di assicurazione che copra i danni causati dal danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura altresì l'Amministrazione concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa deve tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione concedente. La somma assicurata per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a **Euro 5.000.000,00**;
2. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, di suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. I massimali di tale polizza non potranno essere inferiori a:
 1. Massimale per responsabilità civile verso terzi: **Euro 5.000.000,00**;
 2. Massimale per prestatori d'opera: **Euro 5.000.000,00**.

Le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta la visita dei luoghi è **facoltativa**.

Laddove interessato al sopralluogo, l'operatore economico dovrà presentare richiesta entro 8 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, indicando il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo stesso.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono confermati ai concorrenti tramite piattaforma telematica. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico, purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Amministrazione Aggiudicatrice non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 (duecentoventi/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Tale delibera e le modalità di pagamento sono disponibili sul portale dei pagamenti dell'A.N.A.C. al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

L'Amministrazione Aggiudicatrice accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) ai fini dell'ammissione alla gara.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico telematico deve pervenire entro le ore 12.00 del **giorno 27/09/2024** esclusivamente mediante piattaforma telematica di e-procurement disponibile all'indirizzo web <https://eprocurement.unionenet.it/>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, farà fede il ricevimento dell'offerta telematica. L'inoltro della documentazione telematica è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per dissuguidi legati al sistema telematico, l'offerta non pervenga nei tempi previsti.

Le documentazioni telematiche dovranno essere suddivise in 3 (tre) buste distinte. Le buste in formato telematico saranno rinominate:

- **Busta telematica A (Documentazione amministrativa);**
- **Busta telematica B (Offerta Tecnica).**

- Busta telematica C (Offerta Economica).

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Si richiamano le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche, denominato "*Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche*", disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piattaforma telematica: https://e-procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Con la trasmissione dell'offerta il concorrente dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le previsioni del presente Disciplinare e dei suoi allegati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Amministrazione aggiudicatrice entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice. Non possono essere sanate le carenze della documentazione riguardante elementi dell'offerta tecnica od economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione Aggiudicatrice assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione Aggiudicatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può sempre invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti, dichiarazioni ed offerte presentati/e, fermo restando che i chiarimenti resi non possono in alcun modo modificare il contenuto dell'offerta. In tal caso l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine da questa assegnato.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione deve essere redatta possibilmente secondo il modello allegato *sub A*, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura se non risultante dalla visura CCIAA.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo, che indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura,

la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

- tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario;

- in alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Saranno considerate le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE, **da inserire all'interno della busta "A – documentazione amministrativa"**, per la cui compilazione il concorrente dovrà eseguire la seguente procedura:

1) utilizzare il file xml predisposto dall'Amministrazione Aggiudicatrice e disponibile tra i documenti di gara:

espd-request.xml (Richiesta di DGUE)

2) collegarsi al link:

<https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home> per caricare il file ESPD Request del DGUE;

3) compilare il modello presente sul Sistema, selezionando "Sono un operatore economico";

4) dopo avere compilato tutti i campi, verificare la correttezza dei dati inseriti e quindi scaricare il document in entrambi i formati (PDF e XML);

5) firmare digitalmente soltanto il documento "espd-response.pdf" e caricarlo sulla piattaforma di e-procurement della Stazione Appaltante all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

L'operatore economico deve fare riferimento alle Linee Guida per la compilazione del modello di formulario DGUE fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. n. 6212 del 30/06/2023, disponibili al seguente link <https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida-per-la-compilazione-del-modello-di-formulario-di-documento-di-gara-unico>

Il concorrente presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti generali e speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma elettronica.

Il DGUE presente sulla Piattaforma, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa"

Si segnala che il DGUE deve essere compilato, **solo** nelle seguenti Parti ed, all'interno di esse, nei relativi campi di interesse:

- Parte II, sez. A, B, C, D;
- Parte III, sez. A, B, C, D;
- Parte IV, **in relazione ai servizi** sez. A, B, C ed eventualmente D, nelle parti di interesse; **in relazione ai lavori**, sez. A ed eventualmente D, nelle parti di interesse (oltre alla parte II, lett. A).
- Parte VI.

Inoltre, si specifica che:

- le attestazioni relative all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice devono essere rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, cit.;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) e h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione** sono rese in relazione al concorrente;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente deve dichiarare:
 - i) le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), commesse nei tre anni precedenti all'indizione della gara;
 - ii) gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all' art. 94, comma 1, del codice e

- alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 4, lettera h), del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data d'indizione della gara;
- iii) i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data d'indizione della gara;
 - iv) tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data d'indizione della gara.
- le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. b), c) ed e), e 98, comma 3, lett. b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione, che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, e indica le **misure di self-cleaning** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Si rinvia al contenuto degli artt. 96 e 97 del Codice.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura.

Il DGUE redatto dall'operatore economico fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

- a. dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento (in caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione, il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alla parte II, lett. A, B, e C del DGUE; nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta, il concorrente dovrà compilare solo le informazioni di cui alla lett. A, specificando nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento c.d. migliorativo, senza indicare i requisiti tecnici che intende mettere a disposizione);
- b. dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di subappaltare una parte delle prestazioni (parte II, lett. B);
- c. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16.3 DICHIARAZIONI A CORREDO, SOSTITUTIVE ED INTEGRATIVE

Il concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente sulla base del modello allegato al presente Disciplinare *sub A*:

- 1) indica il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura OPPURE il registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato presso cui è iscritto, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la classificazione, il codice ATECO;

- 2) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, l’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara;
- 3) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del/i titolare/i o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; del/dei titolare/i o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; del/i direttore/ tecnico/i o del socio unico; dell’amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti; nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, degli amministratori di quest’ultima.
- 4) in relazione alla progettazione e al coordinamento della sicurezza, indica i seguenti dati:
- **Per i professionisti singoli**
 - a.1. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
 - a.2. requisiti (estremi del titolo di studio ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 35 della parte V dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;
 - **Per i professionisti associati**
 - b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
 - c. requisiti (estremi del titolo di studio ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 35 della parte V dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento a tutti i professionisti associati;
 - **Per le società di professionisti**
 - d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
 - e. estremi del titolo di studio ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
 - f. organigramma aggiornato con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, di cui all’art. 35 della parte V dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;
 - **Per le società di ingegneria**
 - g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;

i. organigramma aggiornato con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, di cui all'art. 35 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;

- Per i consorzi stabili

In relazione ai consorziati e/o ai partecipanti ai GEIE:

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

k. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;

l. organigramma aggiornato con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, di cui all'art. 35 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;

- Per i Raggruppamenti Temporanei, secondo quanto previsto dall'art. 39 della parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, **in relazione al giovane professionista:**

m. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

n. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale);

- Per il Coordinatore della sicurezza

o. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e dichiarazione della forma con cui partecipa alla gara (singolo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; altro);

p. estremi dei requisiti (estremi del titolo di studio ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali);

q. con riferimento all'attestazione di cui all'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, dichiarazione di essere in possesso dell'attestazione di cui all'art. 98, comma 2, cit. oppure che ricorre una delle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 98 cit.; si ricorda che la verifica di suddetti requisiti avverrà tramite FVOE;

5) dichiara – a mente dell'art. 96, comma 13, del Codice – di essere o di non essere un'azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento;

- 6)** dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente o, in alternativa, dichiara di partecipare in più di una forma, indicando quali e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 7)** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni contrattuali, sia sulla determinazione della propria offerta, ivi comprese le eventuali maggiorazioni dei prezzi che dovessero intervenire e che rientrino nei rischi assunti dal concessionario secondo la matrice dei rischi allegata alla Proposta o secondo l'offerta presentata, se migliorativa;
- 8)** dichiara di aver giudicato le prestazioni dedotte in gara realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso e/o la riduzione offerti;
- 9)** dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara (Progetto, CSA e schema di convenzione);
- 10)** nel caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese eventualmente aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019;
- 11)** indica il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- 12)** dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 o di non esservi tenuto;
- 13)** s'impegna ad apportare agli elaborati progettuali, senza diritto a compensi aggiuntivi, le modifiche richieste dagli organi tecnici dell'Amministrazione preposti all'approvazione del progetto esecutivo, nonché ogni modifica derivante da variazioni della normativa tecnica che dovesse intervenire prima dell'ultimazione dell'incarico e della sua approvazione;
- 14)** dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, e s'impegna ad applicare tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i Criteri ambientali

minimi (CAM) pertinenti alla concessione in oggetto: Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256); Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012); Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017); Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018), nonché di rispettarli, sia in fase di progettazione, sia d'esecuzione, nonché di accettare e rispettare il principio di "Non Arrecare Danno Significativo agli Obiettivi Ambientali", tradotto nel soddisfare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), nonché il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

- 15)** nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: d'impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- 16)** nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- 17)** di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 31;
- 18)** di essere a conoscenza che l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- 19)** di accettare l'eventuale esecuzione d'urgenza del contratto;
- 20)** per il caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, indica le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che chiede non siano oggetto di accesso e/o divulgazione.

Anche le predette dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Anche le suddette dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.4 CONTRIBUTO ANAC

Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC.

16.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento, ha l'obbligo di rendere la dichiarazione nella quale indica specificatamente i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale oggetto di avvalimento.

Inoltre, deve rendere e allegando una dichiarazione di avvalimento sottoscritta dal concorrente e dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve rendere e allegare:

- a) DGUE dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI, utilizzando l'apposita sezione del DGUE e, preferibilmente, il modello A allegato al presente Disciplinare;
- b) dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 104 dell'impresa ausiliaria;
- c) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, se il contratto riguarda lavori;
- d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria di possesso dei requisiti speciali per i servizi;
- e) dichiarazione di avvalimento sottoscritta dal concorrente e dall'impresa ausiliaria;
- f) contratto di avvalimento prodotto in originale o copia autentica, contenente a pena di

nullità e di conseguente esclusione dalla gara, la specifica indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

- g) documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti sottoscrittori del contratto di avvalimento.

In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta. La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è causa di esclusione.

Nel caso di avvalimento c.d. migliorativo il concorrente dovrà compilare solo le informazioni di cui al DGUE sopraindicate, specificando nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento c.d. migliorativo, senza indicare i requisiti tecnici che intende mettere a disposizione.

16.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

16.6.1 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori riuniti.

16.6.2 PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori consorziati.

16.6.3 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI:

- dichiarazione resa congiuntamente da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti a consorziati.

16.6.4 PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82,

recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma).
- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16.6.5 PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16.6.6 PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD;
 - il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

- le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

17.1 RELAZIONE DESCRITTIVA

La busta “B – Offerta Tecnica”, partendo dai singoli documenti di cui si compone la Proposta, meglio dettagliati alla “Premessa”, sub “Documenti di gara”, dovrà essere corredata da una Relazione tecnico-illustrativa, obbligatoriamente contenuta in n. massimo di 30 (trenta) facciate in formato A4, composte da 25 (venticinque) righe per facciata con carattere Times New Roman 12 (con la precisazione che eventuali parti in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche), con allegate le relative certificazioni, che descriva i seguenti elementi, indicati quali criteri di valutazione nella tabella di cui all'**allegato E** al Disciplinare:

“A - Certificazioni e qualifiche aziendali”.

“B - Proposte migliorative al progetto, nonché ulteriori opere integrative da eseguire sugli immobili”.

“C- Modalità tecnico-organizzative per la gestione dei servizi di cui alla proposta”.

“D - Sostenibilità ambientale e contenuto di innovazione dell'offerta”.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice, l'offerta tecnica dovrà essere redatta e l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti **C.A.M.**: Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256); Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012); Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017); Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018). Le suddette Relazioni e documenti da inserire nell'offerta tecnica dovranno dare evidenza, nelle parti di pertinenza, del rispetto di tali C.A.M.

17.2 QUADRO DI SINTESI DELLE MODIFICAZIONI RISPETTO ALLA PROPOSTA

Il Concorrente dovrà allegare un documento, denominato “**Quadro di sintesi delle modificazioni rispetto alla Proposta**”, recante in modo chiaro e preciso e, possibilmente, anche in formato tabellare, una sintesi di ciascuna differenza contenutistica tra ogni documento inerente alla Proposta del concorrente e l'analogo documento facente parte della Proposta.

Al riguardo, potrà essere presentato un documento “a doppia colonna”, in cui riportare a sinistra il documento del Promotore ed esporre a destra le modifiche proposte, evidenziando le modifiche.

17.3 DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ACCESSO AGLI ATTI

Il concorrente ha l'onere di indicare specificamente, in un apposito documento da allegare all'offerta, le singole parti dell'offerta stessa che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente stesso, sottoscritta con firma autografa, segreti tecnici o commerciali o industriali, indicando i correlati riferimenti normativi e fornendo un principio di prova al riguardo. In caso contrario, la dichiarazione sarà considerata come non resa e, pertanto, inidonea ad opporsi al diritto d'accesso da parte di terzi.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C – Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione, preferibilmente mediante il “Modulo offerta economica” allegato C al Disciplinare:

- a) l'indicazione, al netto degli oneri per la sicurezza, degli importi dei canoni offerti per l'intera durata contrattuale, inferiori o uguali rispetto a quelli indicati all'art. 3 del presente Disciplinare, ed il corrispondente ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, riferiti a:
 1. Canone Elettrico Edifici;
 2. Canone Termico Edifici;
 3. Canone Manutenzione;
 4. Canone di Disponibilità degli edifici.
- b) l'indicazione degli **oneri di sicurezza aziendale e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** propri del concorrente, di cui al comma 9 dell'art. 108 del Codice, sia sugli Interventi, sia sui Servizi il caso in cui il concorrente indichi un valore dei costi della sicurezza e della manodopera in misura inferiore a quello stimato a base di gara, ne indica le ragioni (ad es. spiegazioni su CCNL applicato, su numero unità di personale impiegato, qualifica, livello, n. ore lavorate ed ulteriori elementi descrittivi e/o giustificativi del costo della manodopera). Prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice e in particolare se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del richiamato Codice;
- c) un **piano economico-finanziario asseverato** da un istituto di credito ovvero da una delle società di cui all'art. 193, comma 1, del Codice, che, da redigersi sulla base del piano economico-finanziario allegato alla Proposta, tenga conto anche delle migliorie tecniche proposte dal concorrente;
- d) la **dichiarazione** di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal progetto di

fattibilità, di talché l'offerta resta comunque fissa ed invariabile.

Tutti i documenti di cui sopra, costituenti l'Offerta Economica, devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (con allegata relativa procura in originale o copia conforme).

I ribassi e i relativi importi ribassati devono essere espressi fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

Tutti i documenti costituenti l'Offerta Economica non possono presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dai firmatari dell'Offerta Economica medesima.

Non sono ammesse offerte economiche:

- in aumento rispetto alla base d'asta;
- parziali o sottoposte a condizione.

Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, i documenti da allegare all'Offerta Economica dovranno essere firmati:

- da tutte le imprese associande, in caso di concorrenti plurisoggettivi non ancora costituiti;
- dalla sola capogruppo/mandataria, in caso di concorrenti plurisoggettivi già costituiti;
- in caso di consorzi stabili, tra società cooperative e tra imprese artigiane, dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di scelta del contraente consiste nell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Ente Concedente.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione dei requisiti di ordine speciale, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché dell'eventuale verifica di congruità delle offerte economiche dei concorrenti, su richiesta del RUP.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 30/09/2024_, **alle ore 09:00**, presso la sede di Unione dei Comuni Nord Est Torino, in via Roma n. 3 a Settimo Torinese e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito isti-

tuzionale www.unionenet.it Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale www.unionenet.it

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021, la pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica sarà tenuta presso la sede dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'Amministrazione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell'art. 90 Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica avverrà secondo gli elementi e criteri di valutazione esplicitati nella Tabella di cui all'Allegato E.

Nell'attribuire i singoli punteggi di cui sopra, saranno tenuti in considerazione anche i seguenti criteri generali di valutazione:

- Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
- Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un'ottica di plausibile compatibilità economica con i compensi previsti ed il necessario utile del concessionario;
- Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$K(x) = \sum n[W_i * V(x)_i]$$

Dove:

- $K(x)$ rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x ;
- n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
- W_i è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i -esimo;
- $V(x)_i$ è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione i -esimo.
- \sum_n è la sommatoria

I coefficienti $V(x)_i$, saranno determinati:

- per quanto riguarda ognuno dei sub elementi di natura qualitativa (riferiti agli Elementi di valutazione di cui alla Tabella dell'allegato E al presente Disciplinare), dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, ad eccezione dei sub-elementi A.1, A.2., A.3, B.2, B.3, la cui modalità di attribuzione è descritta nella tabella allegata.
- ogni Commissario, quindi, provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:
 - il coefficiente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;
 - il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
 - il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
 - il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
 - il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
 - il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente;
 - il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
 - il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
 - il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
 - il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
 - il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Dopo l'attribuzione dei punteggi alle Offerte Tecniche la Commissione Giudicatrice provvederà all'apertura delle Buste contenenti le Offerte Economiche, alla lettura dei prezzi e dei ribassi offerti, ed alla relativa attribuzione dei punteggi.

Prima di assegnare i punteggi la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice.

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo i seguenti elementi e criteri.

Lettera	Descrizione	Punti
OFFERTA ECONOMICA		
A	Ribasso offerto per il canone elettrico edifici rapportato all'intera durata contrattuale	7
B	Ribasso offerto per il canone termico edifici rapportato all'intera durata contrattuale	7
C	Ribasso offerto per il canone manutenzione degli impianti rapportato all'intera durata contrattuale	3
D	Ribasso offerto per il canone di disponibilità degli impianti rapportato all'intera durata contrattuale	3
Totale punteggio "Offerta economica"		20

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà complessivamente determinato sommando i punteggi attribuiti ai singoli ribassi offerti attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore più basso offerto dai concorrenti, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara, secondo la seguente formula.

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più alto.

I punteggi previsti per ciascun criterio saranno attribuiti a ciascun concorrente in proporzione dei coefficienti riportati.

Nel caso di attribuzione con punteggio a più cifre decimali, derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. Qualora vi fosse discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, prevarranno quelli più favorevoli alla Stazione Appaltante.

25. ESCLUSIONE DELLE OFFERTE - VERIFICA DI ANOMALIA

Sono escluse offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettose dei documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara colloca le offerte ammissibili in una graduatoria secondo il punteggio ottenuto.

Potranno essere considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta risulti anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

26. AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala. Nel caso di due o più offerte che abbiano presentato tutte il medesimo miglior punteggio, prevale quella che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico. A parità di punteggio tecnico l'individuazione avviene tramite sorteggio.

L'Amministrazione Aggudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. In tali casi i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese, né per il fatto di avere presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dal concorrente in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dall'impresa per la stipula del contratto.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, avverrà attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque di chiedere ulteriori atti o documenti a comprova dei requisiti dichiarati anche in caso di accertato malfunzionamento del Sistema stesso, al fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo allo scorrimento della graduatoria.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di procedere nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Una volta pronunciata l'aggiudicazione, ne informa il Promotore, se diverso dall'aggiudicatario, che ha il diritto di prelazione, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal Progetto di Fattibilità posto a base di gara. Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta negli stessi limiti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Trattandosi di una gara sotto soglia comunitaria, il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 55, comma 2, del Codice, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie previste dal presente Disciplinare al punto 11.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare altresì la comunicazione rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario stesso, riportante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'appalto e dei nominativi dei soggetti delegati ad operare su detto conto, ai sensi della L. 136/2010.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula. Come previsto dal comma 10 dell'articolo 18 del Codice il valore dell'imposta di bollo è individuato nella tabella dell'allegato I.4 al medesimo decreto a cui si rimanda.

Per l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo, si rimanda al provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate, contenente "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".

L'Amministrazione committente si avvale sin d'ora della possibilità di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi di legge.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà all'esclusione dell'operatore dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, che sarà senza indugio dichiarata e opererà di diritto. In tal caso, l'Amministrazione stessa provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e la segnalazione all'ANAC nei casi previsti dalla legge.

27. NORME DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

28. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, cui si rinvia.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso il presente disciplinare di gara è possibile proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo competente nel termine di 30 giorni.

Per ogni controversia attinente all'esecuzione della Concessione sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub D.